REGOLAMENTO (CE) N. 710/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.
- (2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (²).
- (3) Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2007, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2008/2009

e abrogare il regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione (³).

- (4) Poiché la campagna di commercializzazione 2008/2009 inizia il 1º luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 846/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU

L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 187 del 19.7.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

Articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007

Belgio	3,9 %
Bulgaria	0,6 %
Repubblica ceca	1,7 %
Danimarca	8,2 %
Germania	16,9 %
Estonia	0,2 %
Grecia	0,6 %
Spagna	16,3 %
Francia	9,4 %
Irlanda	1,0 %
Italia	5,8 %
Cipro	0,3 %
Lettonia	0,3 %
Lituania	0,6 %
Lussemburgo	0,05 %
Ungheria	2,4 %
Malta	0,05 %
Paesi Bassi	7,3 %
Austria	2,0 %
Polonia	11,0 %
Portogallo	1,5 %
Romania	4,1 %
Slovenia	0,3 %
Slovacchia	0,6 %
Finlandia	0,9 %
Svezia	1,1 %
Regno Unito	2,9 %